

ACCORDO TERRITORIALE REGIONALE

Addi, **23 Ottobre 2013** in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico, 24 presso la sede di Unioncamere Toscana, si sono riuniti i Sigg.ri:

- Confcommercio Toscana rappresentata da Gianni Picchi
- FISASCAT –CISL Toscana
- FILCAMS- CGIL Toscana
- UILTUCS-UIL Toscana
- FO-AR Azienda Speciale della Camera di Commercio di Arezzo e SAGOR Azienda Speciale della Camera di Commercio di Arezzo, denominate dal 1/11/2013 Arezzo Sviluppo a seguito di fusione, rappresentate dal Dr. Giuseppe Salvini
- ASSEFI Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa e PAI Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa, rappresentate dalla Dr.ssa Cristina Martelli
- ISR Istituto Studi e Ricerche Azienda Speciale della Camera di Commercio di Massa Carrara. Rappresentata dal Dr. Alessandro Beverini

Le parti come sopra rappresentate

PREMESSO E RICHIAMATO

il combinato disposto dell'art. 53 comma 1 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e l'art. 1, comma 47 della Legge 220/2010 (c.d. legge di stabilità) che ne ha dato attuazione in materia di tassazione agevolata della retribuzione erogata e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

l'art. 1, comma 481 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che dispone la proroga nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione e prevedendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, siano stabilite le relative modalità di attuazione;

il DPCM n. 66 del 22/01/2013 che indica le modalità di attuazione dell'agevolazione prevista dall'art. 1 comma 481 della legge 228/2012 e richiamato, in particolare, l'art. 2 che individua, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, quale retribuzione di produttività, le voci retributive che fanno espresso riferimento ad indicatori di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione;

i sistemi di misurazione e valutazione delle performance in uso presso le Aziende Speciali del Sistema Camerale Toscano orientati a incrementare la produttività, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed l'efficienza organizzativa mediante l'assegnazione di obiettivi, indicatori e target, la loro misurazione e la conseguente valorizzazione del merito;

la nota MEF 74006 del 01.10.1012 e la nota MISE 1066 del 04.01.2013 che ribadiscono l'applicazione dei CCNL delle imprese private del settore di riferimento ai dipendenti delle Aziende Speciali e la necessità che

il trattamento economico dei dipendenti sia determinato nel rispetto dei limiti e dei vincoli risultanti dai relativi CCNL;

il CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi 2008 (Confcommercio, CGIL, FISASCAT, UILTUCS), come rinnovato per il triennio 2011-2012-2013, "Capo II – Livello Territoriale"

CONSIDERATO CHE

le Aziende Speciali del Sistema Camerale Toscano adottano il sopra richiamato CCNL;

negli stessi sono previsti criteri generali di misurazione e valutazione, che la premialità è connessa ai risultati di livello aziendale e individuale e che le risorse, previste nei bilanci aziendali a preventivo sono rese disponibili dopo apposita valutazione delle performance ottenute;

i sistemi di incentivazione sono strumenti di gestione aziendale finalizzati all'incremento della produttività attraverso la premialità del merito diffusamente applicati nel settore privato;

i sistemi di incentivazione sono espressamente disposti e applicati nei contratti pubblici, in particolare nel CCNL delle Autonomie Locali applicato presso la Camere di Commercio di cui le Aziende Speciali costituiscono emanazione ai sensi della Legge 580/1993 come modificata in ultimo dal D.Lgs. 23/2010;

la L. n. 92/2012 e s.m.i. hanno introdotto delle modifiche in materia di mercato del lavoro e di lavoro intermittente;

le Aziende Speciali fanno utilizzo di lavoro intermittente per gestire attività discontinue relative, in particolare, alla gestione di centralini telefonici per ricerche e indagini di mercato, analisi chimiche merceologiche, sviluppo e gestione di progetti ed iniziative promozionali e di ricerca;

le attività e le prestazioni sopra descritte possono rappresentare una valida opportunità occupazionale in un settore connotato da discontinuità e stagionalità;

per lo svolgimento di tali attività le parti condividono di voler fare ricorso anche a contratti di lavoro subordinato con forme di impiego compatibili con la natura discontinua delle esigenze organizzative;

CONCORDANO CHE

Art. 1

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Ai sensi della Dichiarazione a verbale contenuta nel citato CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi 2008, come rinnovato nel 2011, l'applicazione dei seguenti Istituti dà luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:

- Lavoro straordinario richiesto per incremento dei servizi

- Premi variabili di rendimento
- Ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione e l'efficienza organizzativa, attribuita secondo i sistemi di misurazione e valutazione delle performance aziendali e del personale dipendente in uso presso le aziende

L'azienda applicherà le agevolazioni fiscali di cui alla normativa citata in premessa a tutti i dipendenti anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale.

Pertanto i relativi trattamenti economici daranno luogo per l'anno 2013 ai benefici previsti dalla citata legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.

Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo hanno voluto formalizzare le intese già raggiunte circa l'adozione di un modello di organizzazione del lavoro diretto al perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività aziendale.

Art. 3

Fermo restando la disciplina vigente del contratto di lavoro intermittente, ivi incluso il DM 23/10/2004, le parti ribadiscono che è consentito l'utilizzo di lavoro intermittente ai sensi dell'art. 34, comma 1, DLgs n. 276 del 2003 per le attività e le prestazioni del personale di cui in premessa ed in particolare per il personale addetto a centralini telefonici privati che operano nell'ambito di ricerche e indagini di mercato nonché alle analisi chimiche merceologiche, sviluppo e gestione di progetti ed iniziative promozionali e di ricerca.

I contratti di lavoro già in corso dovranno essere adeguati entro il 31.12.2013 prevedendo un minimo di giornate lavorative non inferiore a 70 in un anno solare, a decorrere dal 28.06.2013

Letto confermato e sottoscritto

- Confcommercio Toscana rappresentata da Gianni Picchi

- FISASCAT - CISL Toscana

- FILCAMS - CGIL Toscana

- UILTUCS - UIL Toscana

- FO-AR Azienda Speciale della Camera di Commercio di Arezzo e SAGOR Azienda Speciale della Camera di Commercio di Arezzo, denominate dal 1/11/2013 Arezzo Sviluppo a seguito di fusione, rappresentate dal Dr. Giuseppe Salvini

- ASEFI Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa e PAI Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa, rappresentate dalla Dr.ssa Cristina Martelli

- ISR Istituto Studi e Ricerche Azienda Speciale della Camera di Commercio di Massa Carrara. Rappresentata dal Dr. Alessandro Beverini